





REGIONE MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI
PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola
e SDA di Fermo – Ascoli Piceno

"Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo STOCCAGGIO temporaneo dei vini di qualità"

Legge Regionale 3 giugno 2020 n. 3 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche"

Deliberazione di Giunta Regionale n. 744 del 15/6/2020

SECONDO BANDO

Obiettivi: Contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore vitivinicolo e favorire la liquidità alle imprese attraverso un aiuto allo stoccaggio dei vini a denominazione di origine (DOP e IGP).

Destinatari del bando: Produttori di vino - intesi come ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione - che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati.

Annualità Bilancio: 2020

Dotazione finanziaria assegnata: €4.000,00.

Scadenza per la presentazione delle domande: 02/09/2020, ore 13.00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Dott. Roberto Luciani

Tel. 071-806 3590 Indirizzo mail: roberto.luciani@regione.marche.it

Sommario

Somn	nario	2
1 (Obiettivi e finalità	3
2	Ambito territoriale	3
3 1	Dotazione finanziaria	3
4 (Condizioni di ammissibilità all'aiuto	3
4.1	Requisiti del soggetto richiedente	3
4.2	Requisiti dell'impresa	3
4.3	Requisiti di ammissibilità dei prodotti	4
5	Tipologia di intervento	5
5.1	Importi ed aliquote dell'aiuto	5
5.2	Regime d'aiuto	6
5.3	Criteri di sostegno	7
6 1	Fase di ammissibilità	8
6.1	Presentazione della domanda	8
6.1	.1 Modalità di presentazione delle domande	8
6.1	.2 Termini per la presentazione delle domande	9
6.1	1.3 Documentazione da allegare alla domanda	10
6.1	.4 Comunicazioni del richiedente	10
6.2	Istruttoria di ammissibilità della domanda	10
6.2.1	Controlli in fase di istruttoria	10
6.3	Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo	12
6.3	3.1 Pubblicazione del provvedimento	13
7 l	Impegni	13
8 1	Fasi successive al pagamento: controlli, revoca e restituzione del contributo	14
8.1	Controlli	14
8.2	Revoca e restituzione del contributo	15
9]	Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità	15

1 Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende contenere le conseguenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa e lo sviluppo delle imprese vitivinicole che producono vini di qualità delle Marche (vini a IGT/DOC/DOCG) le quali, a causa delle norme di contenimento della pandemia, hanno subito contrazioni delle vendite specie in conseguenza dell'interruzione delle attività del sistema degli Hotel, Ristoranti e Catering (Sistema HORECA).

2 Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del presente bando è pari ad euro 4.000,00 che può essere incrementata con eventuali risorse che si renderanno disponibili per la misura.

4 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

4.1 Requisiti del soggetto richiedente

Sono richiedenti i produttori di vino - intesi come ogni persona, fisica o giuridica, o loro associazione - che abbia prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati.

I richiedenti si obbligano ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.2 Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere titolare di Fascicolo Aziendale su SIAN, costituito ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, con posizione debitamente validata;
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola o di trasformazione e commercializzazione del vino;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con posizione attiva e codice ATECO agricoli o inerenti la trasformazione e commercializzazione del vino;
- 4) non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31/12/2019 o trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31/12/19, a seguito dell'epidemia di COVID-19¹;

¹ Le amministrazioni concedenti verificano, in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24

- 5) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 6) per i soggetti dell'impresa sottoposti alla verifica antimafia indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 159/2011 s.m.i. (c.d. codice antimafia) non devono ricorrere le cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs 159/2011;
- 7) essere in regola con le dichiarazioni di raccolta e di produzione mosto e vino ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 e con la tenuta del Registro telematico istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- 8) detenere, così come risultanti nei Registri telematici, in impianti situati nel territorio della Regione Marche, nella piena disponibilità, i vini così come specificato nel successivo paragrafo 4.3.

Le imprese si obbligano ad essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19.

4.3 Requisiti di ammissibilità dei prodotti

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i vini, come definiti all'Allegato VII, parte II punto 1. del regolamento (UE) n. 1308/2013, così come risultante nel registro telematico su SIAN, detenuti in impianti ubicati nel territorio della Regione Marche alla data del 31 marzo 2020 e certificati o atti a divenire, alla data della presentazione della domanda, vini a DOC/DOCG di cui al seguente elenco:

	CÒNERO	A029
	VERNACCIA DI SERRAPETRONA	A030
DOCG	CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA	A045
	VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA	A046
	OFFIDA	A060
	BIANCHELLO DEL METAURO	B050
	COLLI MACERATESI	B160
	COLLI PESARESI	B106
	ESINO	B278
	FALERIO	B165
DOC	I TERRENI DI SANSEVERINO	B375
	LACRIMA DI MORRO D'ALBA O LACRIMA DI MORRO	B224
	PERGOLA	B380
	ROSSO CÒNERO	B027
	ROSSO PICENO O PICENO	B041
	SAN GINESIO	B393

dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017) e anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica, che le imprese beneficiarie non versavano in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

SERRAPETRONA	B374
TERRE DI OFFIDA	B337
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI	B042
VERDICCHIO DI MATELICA	B029

È inoltre ammissibile a contributo il vino, così come risultante nel Registro telematico su SIAN, detenuto in impianti ubicati nel territorio della Regione Marche alla data del 31 marzo 2020 e registrato, alla data della presentazione della domanda, come IGT Marche.

È ammissibile a contributo anche il vino che si trova in conto lavorazione o comunque detenuto in impianti di terzi a condizione che sia correttamente annotata l'indicazione del committente sul Registro telematico SIAN del terzo.

Il quantitativo minimo di vino per il quale richiedere il contributo per lo stoccaggio ai sensi del presente bando è pari a 50 hl.

5 Tipologia di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto ad azienda per far fronte alla riduzione di liquidità e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, basato sullo stoccaggio di vino a denominazione di origine (DOC/DOCG) o a indicazione geografica (IGT) delle Marche (certificato o a atto a divenire), così come definito all'Allegato VII, parte II punto 1. del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il quantitativo di vino da avviare allo stoccaggio rappresenta esclusivamente il parametro per quantificare il fabbisogno di liquidità della singola impresa che, in normali condizioni di domanda e offerta di mercato, avrebbe trovato garanzia di sufficiente liquidità attraverso la commercializzazione dei prodotti, già programmati per un determinato livello qualitativo, nell'ambito della normale organizzazione aziendale.

5.1 Importi ed aliquote dell'aiuto

Per la determinazione del contributo forfettario di cui al presente intervento si tiene conto delle quantità di vino che l'azienda prevede di stoccare e del periodo per il quale l'impresa si impegna a detenere il prodotto.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 5.3, riguardo la ripartizione proporzionale dei fondi disponibili, tenuto conto delle specificità produttive della viticoltura marchigiana, l'entità del sostegno è fissato come di seguito indicato:

Tipologia di vino	Euro/mese/hl
DO	2,00
IGT	1,00

Gli importi di aiuto sopra individuati contengono le seguenti componenti:

- sovvenzione per la carenza di liquidità generata dalla mancata vendita dei vini di qualità per chiusura del canale Ho.Re.Ca.
- sovvenzione al costo dello stoccaggio, anche in conseguenza dell'aumento dei quantitativi di vino da conservare, quale prerequisito dell'intervento;
- sovvenzione alla liquidità per preservare la continuità e la redditività dell'attività economica durante e dopo la pandemia Covid-19 contrastando la perturbazione della domanda che

nella fase emergenziale preferisce prodotti di qualità inferiore, al fine di mantenere il vino nella fascia di qualità già individuata, dovendone sostenere i maggiori costi.

L'imprenditore può scegliere di stoccare diverse quantità di vino per un periodo di **4 mesi**, di **8 mesi** o di **12 mesi** per ciascuna partita di prodotto, <u>a decorrere dalla data di presentazione della domanda</u>. Tale periodo **non può più essere modificato**.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

5.2 Regime d'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime notificato dallo Stato Italiano **SA.57021** (2020/N), approvato con Decisione C (2020) 3482 FINAL COVID 19 REGIME QUADRO, coerentemente con le disposizioni del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla Decisione C(2020)1863 ss.mm.ii. Il riferimento specifico è alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato".

Il regime approvato prevede in particolare che:

- a) Le Regioni possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
- b) L'eleggibilità della spesa sia successiva al 2 febbraio 2020.
- c) Le concessioni degli aiuti avvengano non oltre il 31/12/2020, salvo diversi termini stabiliti dalla Commissione europea.
- d) Gli aiuti possano essere concessi alle imprese, anche in condizione di difficoltà (art. 2 punto 14 regolamento UE n.702/2014), purché quest'ultima non fosse stata già presente al 31/12/2019.
- e) Gli aiuti possono essere concessi alle imprese beneficiarie di aiuti di stato illegali non rimborsati decurtati dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione.
- f) Gli aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette, siano concessi nel rispetto tutte le condizioni seguenti:
 - per il settore dell'agricoltura l'aiuto non superi i 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati siano al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; per le imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli l'importo complessivo dell'aiuto per impresa non supera 800.000 euro;
 - gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non debbano essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
 - se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al comma 1, lettera (a) e al comma 2, lettera (a) dell'articolo 1 del regime notificato dallo Stato italiano SA.57021(2020/N), lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali

- attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile.
- g) Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

5.3 Criteri di sostegno

La determinazione del contributo avviene secondo la seguente procedura:

- Acquisizione autodichiarazione delle quantità di prodotto di cui al paragrafo 4.3, distinto per PARTITA (conto distinto su Registro telematico SIAN) (omogenea per annata, designazione -DOCG, DOC, IGT - e pratiche enologiche) che l'azienda intende stoccare e del periodo di ritiro richiesto. Si considerano solo partite nel limite massimo di 500 hl, fatta salva la possibilità di presentare, nella stessa domanda, altre partite fino a 500 hl anche del medesimo vino;
- 2. Calcolo degli importi potenziali dei contributi teorici assegnabili a ciascun richiedente con esito positivo dei controlli previsti al paragrafo 6.2.1, sulla base dei valori unitari per tipologia di prodotto di cui al paragrafo 5.1, per i quantitativi richiesti fino a 500 hl. Per le domande che chiedono complessivamente lo stoccaggio di quantitativi superiori a 500 hl si considerano prioritarie le partite a DO nel limite di 500 hl.
- 3. Nel caso in cui l'importo del contributo teorico complessivamente assegnabile alle domande per quantitativi fino a 500 hl superi la dotazione del bando, si procederà con il calcolo di cui al successivo punto 6.
- 4. Nel caso in cui la dotazione finanziaria del bando superi il contributo complessivamente assegnabile alle domande per quantitativi fino a 500 hl, si effettua il calcolo degli importi potenziali dei contributi teorici assegnabili a ciascuna azienda, sulla base dei valori unitari per tipologia di prodotto di cui al paragrafo 5.1 per i quantitativi richiesti superiori a 500 hl.
- 5. Oltre il contributo assegnabile complessivamente per i quantitativi fino a 500 hl, nel caso in cui l'importo del contributo teorico complessivamente assegnabile alle domande per quantitativi superiori a 500 hl superi la dotazione del bando, si procederà con il calcolo di cui al successivo punto 6.
- Calcolo del contributo complessivamente assegnabile a ciascun richiedente, riducendo proporzionalmente il contributo assegnabile a ciascuna azienda nel limite della dotazione finanziaria del bando.
- 7. Il richiedente ha facoltà, nell'ambito del contributo così calcolato, di ridefinire i quantitativi delle partite da avviare allo stoccaggio.

6 Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza dovrà essere presentata esclusivamente sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) della Regione Marche tramite accesso al seguente indirizzo: https://siar.regione.marche.it, mediante:

- <u>caricamento</u> su SIAR dei dati dallo stesso richiesti;
- <u>caricamento</u> su SIAR degli allegati dallo stesso richiesti;
- <u>sottoscrizione</u> della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda oppure rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o altri soggetti abilitati dalla Regione. Tali soggetti sono tenuti ad acquisire apposito mandato dal soggetto dotato di rappresentanza legale del richiedente.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando: il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda ad una impresa che ne abbia già presentata una. Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata. La richiesta di annullamento della domanda può essere presentata, dietro specifica richiesta da parte del soggetto interessato redatta secondo la modulistica allo scopo predisposta e resa disponibile su SIAR, fino alla scadenza del termine perentorio previsto nella richiesta di integrazione documentale e comunque non oltre la scadenza del bando stabilito al paragrafo 6.1.2.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) che per gli stessi aiuti non sono state richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- c) che le partite oggetto di richiesta di aiuto allo stoccaggio non sono oggetto di aiuto alla distillazione in caso di crisi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/592 né di pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi ai sensi dell'articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) la quantità di prodotto di cui al paragrafo 4.3 che l'azienda intende stoccare, distinta per PARTITA (omogenea per annata, designazione (IGT, DOC, DOCG), tipologia e pratiche enologiche), registrata in apposito CONTO DISTINTO per lo stoccaggio identificato con CODICE PARTITA intestato "STOCCAGGIO" nell'ambito del codice primario e secondario, così come risultante dal Registro telematico su SIAN, con indicazione dell'ubicazione e del periodo di ritiro richiesto. Si considerano solo partite nel limite massimo di 500 hl, fatta salva la possibilità di presentare, nella stessa domanda, altre partite fino a 500 hl anche del medesimo vino:
- e) che il vino per il quale chiede il contributo è nella piena disponibilità dell'azienda ed era detenuto dalla data del 31 marzo 2020 in stabilimenti ubicati nel territorio della Regione Marche fino alla data di presentazione della domanda;

- f) di essere in regola con le dichiarazioni di raccolta e di produzione ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019, n. 7701 e con la tenuta del Registro telematico di cui al decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293;
- g) nel caso di imprese con terreni nel fascicolo aziendale che percepiscono importi superiori a 5.000 euro, dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm;
- h) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- i) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- j) che l'impresa non si trova già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria regolamento UE n. 702/2014 articolo 2 punto 14);
- k) di essere consapevole che verrà applicata la ritenuta di acconto del 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati alle Imprese nel rispetto dell'art. 28 D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
- di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati; oppure
 di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a euro ____, ___, dal
 giorno__/__/__, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato
 dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data
 di erogazione;
- m) di essere a conoscenza che il contributo viene richiesto ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dagli "Aiuti di importo minore (punto 3.1)" delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni).

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda corredata della documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3 deve essere presentata a partire dal giorno 20 agosto 2020 e fino al giorno 2 settembre 2020 ore 13,00, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

le domande presentate oltre il termine;

 le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata:

- a) per ciascuna partita di vini a IGT e di vini atti a divenire DOC/DOCG oggetto di stoccaggio: certificato di analisi rilasciato da un laboratorio autorizzato, riportante un'analisi chimica e fisica del vino che misura le seguenti caratteristiche:
 - il titolo alcolometrico totale ed effettivo;
 - gli zuccheri totali espressi in fruttosio o glucosio;
 - l'acidità totale;
 - l'acidità volatile;
 - l'anidride solforosa totale.
- b) per ciascuna partita di vini certificati a DOC/DOCG: certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del decreto interministeriale 12 marzo 2019 dall'Organismo di controllo incaricato ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 2 agosto 2018, n. 7552.

6.1.4 Comunicazioni del richiedente

Il richiedente può effettuare comunicazioni o tramite SIAR o tramite PEC 2.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

6.2.1 Controlli in fase di istruttoria

I termini del procedimento istruttorio decorrono dal giorno successivo la presentazione della domanda e terminano nei **45** giorni successivi la scadenza del bando.

I controlli amministrativi sulla totalità delle richieste sono relativi agli elementi anagrafici della richiesta nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri Servizi o Enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche ed è suddivisa in due fasi di cui la **prima** consiste nella verifica:

a) della regolarità della domanda e degli allegati;

² Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. I Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

- b) del possesso dei requisiti previsti dal presente bando inclusa la regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC Documento Unico Regolarità Contributiva);
- c) dell'assenza di misure di prevenzione personale ovvero condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale;
- d) dell'informazione antimafia o della necessità di acquisire dichiarazioni ai fini dei controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm;
- e) della dichiarazione relativa agli aiuti di stato di cui al paragrafo 6.1.1 lettera I), che verrà effettuata su RNA (Registro nazionale degli aiuti) e sul registro debitori di AGEA;
- f) su un campione del 5%, delle autodichiarazioni rilasciate, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Si precisa che per le verifiche potranno essere consultate anche le banche dati SIAR e SIAN.

Sia la domanda sia la documentazione da allegare alla stessa ai sensi del paragrafo 6.1.3 possono essere oggetto di richiesta di integrazione in fase istruttoria. La documentazione integrativa richiesta dovrà essere presentata tramite SIAR, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L. 241/1990, entro il termine perentorio indicato nella richiesta di integrazione che decorre dalla ricezione della richiesta medesima o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario, dalla data di invio della PEC; alla scadenza SIAR non consentirà la presentazione della documentazione.

Nel caso di domanda estratta nel campione del 5% viene richiesta l'attestazione del professionista incaricato al fine del controllo sulla dichiarazione di cui alla lettera J) paragrafo 6.1.1.

Al termine di questa prima fase dell'istruttoria, il Responsabile regionale di procedimento invia ai richiedenti la comunicazione di esito istruttorio contenente, per le domande con esito positivo, la valutazione del piano di stoccaggio presentato, indicando le partite ed i quantitativi ammissibili ed il contributo assegnabile, ai fini della ridefinizione delle quantità di vino (paragrafo 5.3 punto 7) e della presentazione del piano definitivo dei quantitativi oggetto di stoccaggio.

Le domande con esito istruttorio negativo possono presentare, nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, eventuali memorie che saranno valutate da un apposito Comitato di valutazione entro i termini istruttori stabiliti al presente paragrafo.

Qualora all'esito della prima fase dell'istruttoria l'importo dell'aiuto sia superiore a 5.000 euro, in caso di imprese con terreni nel fascicolo aziendale, nell'ambito della comunicazione relativa alle partite e dell'importo ammissibile viene richiesta la presentazione delle dichiarazioni necessarie per i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm..

Sulla base di quanto indicato dall'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'accertamento antimafia viene differito e si procederà immediatamente sotto condizione risolutiva all'erogazione dell'aiuto. Come precisato dal Ministero dell'Interno con nota dell'11 ottobre 2018, il differimento della richiesta di accertamento antimafia rispetto alla concessione del beneficio sarà contenuto comunque entro

stretti limiti temporali, anche al fine di non pregiudicare l'effettivo, eventuale recupero di quanto corrisposto sotto condizione risolutiva.

Entro <u>5 giorni</u> dal ricevimento della comunicazione di valutazione del piano di stoccaggio, il richiedente presenta il piano definitivo dei quantitativi ammissibili oggetto di stoccaggio, allegando l'attestazione di conferma ovvero di avvenuto aggiornamento, per il quantitativo eventualmente rimodulato, del CONTO DISTINTO per lo stoccaggio identificato con CODICE PARTITA intestato "STOCCAGGIO" nell'ambito del codice primario e secondario del Registro telematico su SIAN.

Nel piano di stoccaggio definitivo NON possono essere ridotti gli importi ammissibili comunicati.

Alla luce della documentazione presentata con il piano di stoccaggio definitivo viene svolta la **seconda** fase istruttoria consistente nei controlli finali di ammissibilità della domanda, anche ai fini della verifica del rispetto dei massimali degli aiuti di stato e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria e nell'accertamento della conferma o dell'avvenuto aggiornamento, per il quantitativo eventualmente rimodulato, del Conto distinto per lo stoccaggio identificato con CODICE PARTITA intestato "STOCCAGGIO" nell'ambito del codice primario e secondario nel Registro telematico su SIAN.

La mancata presentazione del piano definitivo di stoccaggio nei termini sopra previsti determina l'inammissibilità della domanda.

Controlli DURC e dichiarazioni

Entro il termine del 30 settembre 2020, le imprese che richiedono l'aiuto previsto dal presente bando sono tenute ad acquisire il requisito di regolarità contributiva per le finalità del sostegno in questione.

Gli aiuti sono erogati alle sole imprese che sono ammissibili, escludendo quelle incluse con riserva per la regolarità contributiva o per l'esecuzione dei controlli.

Sono escluse definitivamente dall'aiuto le imprese che entro il 30 settembre 2020 non risultassero in regola con i versamenti previdenziali nonché le imprese che non hanno superato i controlli per la verifica delle dichiarazioni.

Nel caso in cui si verifichi la condizione di cui al punto 5 del paragrafo 5.3, successivamente al 30 settembre 2020 si procederà alla redistribuzione proporzionale delle economie derivanti dalle domande per le quali sarà dichiarata la non ammissibilità del contributo, ed a riconoscere, conseguentemente, un contributo aggiuntivo a tutte le imprese risultate ammissibili, nei limiti degli importi unitari stabiliti dal presente bando e della dotazione ad esso associata.

6.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo

A conclusione dell'intera attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno con l'indicazione dei quantitativi di vino distinto per IGT/DOC/DOCG e dei periodi di stoccaggio.

Con medesimo atto viene anche decretata la liquidazione degli aventi diritto.

6.3.1 Pubblicazione del provvedimento

Il decreto di cui al precedente paragrafo è pubblicato sul sito <u>www.norme.marche.it</u> ai sensi delle DGR n. 573/2016 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata al bando.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

 ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Al beneficiario viene inviata la comunicazione di finanziabilità a firma del Responsabile regionale di procedimento.

Entro 10 giorni dall'adozione del decreto la PF Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno invia l'elenco dei beneficiari a ICQRF Ufficio periferico di Ancona per i controlli del caso presso il produttore, i cui esiti potranno essere oggetto di eventuale comunicazione alla Regione prima della scadenza dello stoccaggio.

7 Impegni

Tramite la sottoscrizione della domanda, il richiedente si impegna a:

- 1. accettare le disposizioni del bando;
- 2. essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19;
- 3. consentire, agli organi incaricati dei controlli, l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa e presso i luoghi in cui sono ubicati i recipienti contenenti i vini oggetto di stoccaggio, in ogni momento e senza restrizioni.
- 4. conservare, per eventuali controlli, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

All'atto della presentazione del piano definitivo di stoccaggio (paragrafo 6.2.1) il richiedente si impegna, per l'intero periodo oggetto di stoccaggio, a:

- mantenere nell'apposito conto distinto per codice partita intestato "STOCCAGGIO" sul Registro telematico i vini oggetto di contributo nelle quantità ammesse all'aiuto. È consentita una variazione del volume indicato nella comunicazione di conferma per un massimo del 1,5% calcolata su base annua;
- identificare in cantina, attraverso i prescritti cartelli sui recipienti, il vino oggetto di stoccaggio;
- effettuare, per l'intero periodo dello stoccaggio, tutte le operazioni enologiche per il mantenimento delle caratteristiche del vino ritirato corrispondenti ai requisiti chimicofisici propri della denominazione che il vino aveva all'ingresso in stoccaggio in questione;
- presentare, ai fini di quanto indicato nel precedente punto, alla Regione ed all'Ufficio ICQRF competente per il territorio, entro trenta giorni antecedenti il termine dello stoccaggio, per tutte le partite oggetto di contributo, il certificato di analisi, con data non antecedente i dieci giorni, contenente i parametri indicati al paragrafo 6.1.3 lettera a);
- annotare sul Registro telematico eventuali travasi per trasferimento in altro recipiente di stoccaggio nella medesima cantina, in ordine alla data in cui vengono eseguite le relative operazioni. Qualora il trasferimento sia effettuato presso altro stabilimento del beneficiario, ma comunque sempre entro il territorio della Regione Marche, il prodotto dovrà essere debitamente tracciato con le medesime modalità sul Registro telematico;
- garantire che, nel caso di trasferimento presso stabilimenti di terzi, ma comunque sempre entro il territorio della Regione Marche, sul Registro telematico del terzo, il prodotto sia annotato in un apposito conto distinto per il committente con relativa rintracciabilità in cantina del recipiente;
- comunicare qualunque trasferimento al di fuori della cantina presso cui è stato avviato lo stoccaggio, entro il giorno successivo dall'avvenuta operazione con annotazione sul Registro telematico, alla Regione ed ICQRF Ufficio periferico di Ancona tramite PEC.

8 Fasi successive al pagamento: controlli, revoca e restituzione del contributo

8.1 Controlli

Su ogni partita di vino oggetto di contributo, nella fase successiva alla liquidazione dell'aiuto, sono esperiti dalle Strutture Decentrate Agricoltura del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche:

1) controlli durante il periodo di stoccaggio

e

2) controlli finali.

I controlli di cui al punto 1 sono svolti con l'eventuale collaborazione di ICQRF Ufficio periferico di Ancona. I controlli sono eseguiti durante l'intero periodo di stoccaggio dei vini e comprendono:

- a) controllo sulla regolarità delle annotazioni dei vini oggetto di contributo per lo stoccaggio sui Registri telematici e relativa rintracciabilità in cantina;
- b) controllo dell'eventuale variazione dell'ubicazione del vino stoccato.

I controlli di cui al punto 2 possono essere eseguiti negli ultimi 30 giorni di ogni periodo di stoccaggio per accertare che il prodotto oggetto di contributo non sia stato venduto o altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di stoccaggio fissato per la domanda ammessa all'aiuto con il decreto di cui al paragrafo 6.3.

Di ogni operazione di controllo, sia quelli al punto 1 sia quelli al punto 2, dovrà essere redatto un apposito verbale, che sarà sottoscritto anche dal produttore.

In caso di constatazione di irregolarità è obbligatoria la segnalazione all'ICQRF entro 10 giorni dalla verifica.

8.2 Revoca e restituzione del contributo

La revoca dell'aiuto è disposta qualora:

- le dichiarazioni rese dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- sia verificato il mancato rispetto di ognuno degli impegni previsti al paragrafo 7;
- nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto
 a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
- in conseguenza degli esiti dei controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

In caso di revoca l'impresa restituisce alla Regione Marche l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

9 Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità³

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

³ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di aiuti regionali e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è data dalla L.R. 3 giugno 2020 n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche", dalla DGR n. 744 del 15/06/2020 e dal presente Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno concernente "Legge regionale 3 giugno 2020, n. 20. DGR n. 744 del 15/06/2020 e ss.mm.ii. Approvazione secondo bando "Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende vitivinicole a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 attraverso un aiuto allo stoccaggio temporaneo dei vini di qualità". Importo totale € 4.000,00, capitolo 2160110283 del Bilancio 2020/2022, annualità 2020".

I dati potranno essere diffusi attraverso SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del regolamento (UE) 2016/679, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale. È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.
